

Indicazioni pratiche per le autorità nella compilazione degli allegati V e VI

ALLEGATO V

Attestato relativo alle decisioni e alle transazioni giudiziarie di cui agisce la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni

1. Stato d'origine
2. Giudice o autorità competente che rilascia l'attestato

2.1. Nome

2.2. Indirizzo

2.3. Tel./fax/posta elettronica

3. Giudice che ha emesso la decisione/approvato la transazione

3.1. Tipo di giudice

3.2. Sede del giudice

4. Decisione/transazione giudiziaria (*)

4.1. Data

4.2. Numero di riferimento

4.3. Parti in causa (*)

4.3.1. Nome(i) dell'attore (degli attori)

4.3.2. Nome(i) del convenuto (dei convenuti)

4.3.3. Nome delle eventuali altre parti

4.4. Data di notificazione o comunicazione della domanda giudiziale in caso di decisioni contumaciali

4.5. Testo della decisione/transazione giudiziaria (*) allegato al presente attestato

5. Nomi delle parti alle quali è concesso il gratuito patrocinio

La decisione/transazione giudiziaria (*) è esecutiva nello Stato d'origine (articoli 38 e 58 della convenzione) contro:

Nome:

Fatto a ..., data ...

Firma e/o timbro ...

L'«autorità competente» è definita dalla legge dello Stato di origine della decisione. In generale NON è l'autorità competente in materia di obbligazioni alimentari ai sensi delle convenzioni di New York/L'Aia, ma piuttosto il tribunale o la cancelleria del tribunale.

La data di notifica, necessaria solo per le sentenze contumaciali, è la data in cui il convenuto ha effettivamente ricevuto il documento che avvia il procedimento. È generalmente indicata sul certificato di notifica ai sensi della Convenzione dell'Aia sulla notifica, o sui documenti del tribunale.

È utile indicare chiaramente la parte operativa della decisione che deve essere eseguita nel caso specifico. In alcuni casi, ciò può ridurre significativamente i costi di traduzione, ad esempio nei procedimenti di divorzio in cui solo la decisione relativa agli alimenti rientra nella Convenzione di Lugano, ma non il divorzio stesso né le disposizioni relative al rapporto matrimoniale.

È importante fornire queste informazioni, poiché non è sempre facile per un'agenzia di esecuzione degli alimenti sapere se è stato concesso il gratuito patrocinio. Queste informazioni sono necessarie in quanto tali parti possono beneficiare di esenzioni dalle spese e in alcuni paesi questo è un prerequisito per trattare i casi ai sensi della Convenzione di New York sull'esecuzione degli alimenti.

ALLEGATO VI

Attestato relativo agli atti pubblici di cui all'articolo 57, paragrafo 4, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

1. Stato d'origine
2. Giudice o autorità competente che rilascia l'attestato
 - 2.1. Nome
 - 2.2. Indirizzo
 - 2.3. Tel./fax/posta elettronica
3. Autorità che ha autenticato l'atto
 - 3.1. Autorità intervenuta nella formazione dell'atto pubblico (se del caso)
 - 3.1.1. Nome e titolo dell'autorità
 - 3.1.2. Sede dell'autorità
 - 3.2. Autorità che ha registrato l'atto pubblico (se del caso)
 - 3.2.1. Tipo di autorità
 - 3.2.2. Sede dell'autorità
4. Atto pubblico
 - 4.1. Descrizione dell'atto
 - 4.2. Data
 - 4.2.1. alla quale l'atto è stato formato
 - 4.2.2. se diversa: alla quale l'atto è stato registrato
 - 4.3. Numero di riferimento
 - 4.4. Parti in causa
 - 4.4.1. Nome del creditore
 - 4.4.2. Nome del debitore
5. Testo dell'obbligazione da eseguire allegato al presente attestato.

L'«autorità competente» è definita dalla legge dello Stato di origine del titolo. In generale NON è l'autorità competente in materia di obbligazioni alimentari ai sensi delle Convenzioni di New York/L'Aia, ma piuttosto l'agenzia di tutela/protezione dei minori che ha ratificato l'accordo sugli obblighi alimentari o il notaio che ha stabilito il titolo.

È utile indicare chiaramente la parte operativa del titolo che deve essere eseguita nel caso specifico. In alcuni casi, ciò può ridurre significativamente i costi di traduzione, ad esempio se solo alcune parti del titolo rientrano nella Convenzione di Lugano.

L'atto pubblico ha efficacia esecutiva nei confronti del debitore nello Stato d'origine (articolo 57, paragrafo 1, della convenzione).

Fatto a, data

Firma e/o timbro